

# RA Rivista eronautica

Periodico bimestrale  
dell'Aeronautica Militare

Spedizione in Postamt Magazine, Roma - Data prima emissione 28/02/2018

## Al servizio del Paese

Cresce l'apprezzamento degli italiani per l'Aeronautica Militare. A dirlo il Rapporto Italia di Eurispes

N. 1 GEN/FEB 2018 - € 4,50

 English Abstract

**Formazione d'eccellenza**

**All'ISMA il Master  
universitario di II livello  
per gli ufficiali dell'A.M.**

**TLP**

**Ad Albacete  
per l'addestramento  
alla leadership tattica**





# I beni aeronautici

## contesto giuridico e piste descrittive

di Armando Tomasi\*

*L'articolo prende spunto dall'intervento che l'Autore, direttore dell'Archivio provinciale di Trento, ha tenuto il 13 settembre scorso presso il Museo dei motori e dei meccanismi dell'Università degli Studi di Palermo in occasione dell'incontro della Rete Nazionale dei Musei Aeronautici.*

La Rete Nazionale dei Musei Aeronautici, operante sulla base di un accordo di collaborazione che disciplina i rapporti tra l'Aeronautica Militare e la Provincia autonoma di Trento, la Fondazione Museo dell'Aeronautica di Varese, il Comune di Lugo e l'Associazione "Museo Piana delle Orme" sottoscritto in data 22 settembre 2015 (1) si pone le seguenti finalità:

- qualificare e ampliare il patrimonio esistente nelle singole strutture museali per garantirne una migliore fruizione;
- svolgere funzioni e azioni mirate al raggiungimento degli standard qualitativi e al rispetto dei criteri tecnico-scientifici tipici della museologia di riferimento;
- promuovere, per tutte le istituzioni aderenti alla Rete, servizi analoghi per qualità e tipologia, così da favorire la crescita complessiva dell'offerta museale nazionale;
- realizzare una Rete che consenta ampia sinergia tra le realtà per una riqualificazione dell'offerta museale di settore, per una valorizzazione e una migliore fruizione del patrimonio culturale aeronautico;
- promuovere attività coordinate di informazione sullo stato delle attività museali e, in particolare, su calendari di eventi culturali, mostre e iniziative temporanee;
- favorire l'interscambio di dati e informazioni" (2).

In considerazione della rilevanza rivestita dal patrimonio aeronautico nazionale, inteso come complesso di beni afferenti ai più vari ambiti disciplinari (aeromobili, cimeli, filmati, fotografie, testimonianze iconografiche, libri, documenti d'archivio), della numerosità e varietà di tali beni (conservati presso Istituzioni pubbliche e private), nonché dell'opportunità di impostare progetti sinergici di tutela e valorizzazione al fine di ottimizzare le risorse professionali e scientifiche presenti sul territorio e di razionalizzare le risorse umane ed economiche disponibili, pare opportuno avviare una riflessione su alcuni aspetti di metodo che si ritengono fondamentali.

I beni sui quali si snoda il ragionamento appartengono alla categoria complessiva dei "beni culturali", qua-

loro appartenenti a soggetti pubblici, in quanto oggetti che «*presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico*» (3), oppure in quanto formano raccolte museali oppure sono costituiti da archivi, singoli documenti o raccolte librerie (4), oppure infine in quanto sono costituiti da fotografie, pellicole cinematografiche e supporti audiovisivi in genere (5); essi appartengono parimenti alla medesima categoria qualora, appartenendo a privati, sia intervenuta nei loro confronti la dichiarazione di interesse culturale. Interessa in particolare sottolineare il fatto che alla categoria generale dei "beni culturali" appartengono anche oggetti che apparentemente a essa sono estranei, in ragione della loro genesi e della loro funzione originaria, quali componenti tecnologici, meccanismi, mezzi di trasporto ecc.: essi diventano bene culturale nel momento in cui rivestono «*un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, [...] della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere [...]*» (6). E il fatto che tali oggetti siano stati generati in maniera seriale, e a volte "industriale", non inficia il loro potenziale valore di bene culturale, essendone in processo di tempo mutate le condizioni di utilizzo e i presupposti di fungibilità. D'altra parte «*in linea di principio, l'opera d'arte è sempre stata riproducibile.*

*Una cosa fatta dagli uomini ha sempre potuto essere rifatta da uomini. Simili riproduzioni venivano realizzate dagli allievi per esercitarsi nell'arte, dai maestri per diffondere le opere, infine da terzi semplicemente avidi di guadagni. La riproduzione tecnica dell'opera d'arte è invece qualcosa di nuovo, che si afferma nella storia a intermittenza, a ondate spesso lontane l'una dall'altra, e tuttavia con una crescente intensità» (7). Nell'alveo di questo ragionamento, nessuno, ad esempio, metterebbe in discussione il fatto che sia opera d'arte (cioè in senso lato bene culturale) il solo primo esemplare della pellicola "Tempi moderni" di Charlie Chaplin, negandone tale attributo a tutti i successivi innumerevoli esemplari prodotti tecnologicamente negli anni: il valore culturale non è infatti rappresentato dall'oggetto in sé, bensì dal contenuto culturale che l'oggetto*



In apertura, uno scorcio dei velivoli conservati nell'hangar Badoni del Museo Storico A.M. di Vigna di Valle (foto Museo Storico A.M.). Sopra, l'uniforme di Francesco Baracca custodita presso l'omonimo Museo di Lugo di Romagna (foto Museo Francesco Baracca).

(1) Attualmente della Rete fanno parte il Museo Storico dell'Aeronautica Militare di Vigna di Valle (Roma), il Museo dell'Aeronautica Gianni Caproni di Trento, il Museo Francesco Baracca di Lugo di Romagna (Ravenna), il Parco e Museo del Volo - Volandia di Somma Lombardo (Varese) e il Museo Piana delle Orme - Borgo Faiti (Latina).

(2) Art. 2.


(3) Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137 (d'ora in poi Codice dei BBCC), art. 10, c. 1.

(4) Ibidem, art. 10, c. 2.

(5) Ibidem, art. 10, c. 4.

(6) Codice dei BBCC, art. 3, c. 1.

(7) Walter Benjamin, "L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica", Einaudi 1966, p. 6.




veicola, e al «riferimento con la storia politica, militare, [...] della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere [...]» che esso rappresenta. Ciò premesso, appare utile richiamare due concetti fondamentali che trovano nel Codice dei beni culturali un'esplicitazione estremamente chiara e coerente:

- «la tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione» (8);  
 - «la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del pa-

trimonio stesso [...], al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. [...]» (9). In entrambi i casi le parole-chiave sono "conoscenza" e "pubblica fruizione" del patrimonio: concetti-cardine che devono ispirare le attività di chi sia preposto alla conservazione del patrimonio culturale. Se infatti è ovvio che si può tutelare solo ciò che si conosce, è meno scontato che si debba fare in modo che ciò che è tutelato sia reso disponibile non solo e non tanto alla comunità scientifica, ma in senso lato al cittadino inteso come utente legittimo di un patrimonio culturale appartenente alla collettività. Tale concetto è espressamente ribadito dallo stesso Codice, laddove qualifica i luoghi della cultura (10), ribadendone chiaramente la funzione di utilità sociale (11). Ecco quindi legittimati i meccanismi sanzionatori previsti dal Codice, fi-

**Sopra, a sinistra, il Caproni Ca.1 del 1910 esposto a Volandia (foto Museo e Parco del Volo Volandia); a destra, documenti conservati presso il Museo Caproni di Trento (foto Museo Gianni Caproni). In basso, il Fiat G.59 del Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi di Palermo (foto Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi). Nella pag. a fianco, una panoramica del Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi (foto Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi). Nella pag. seguente, in alto, il DC.3 di Volandia (foto Museo e Parco del Volo Volandia) e, al centro, alcuni dei velivoli in mostra presso il Museo Piana delle Orme (foto Museo Piana delle Orme Borgo Faiti).**





nalizzati a garantire la salvaguardia dei beni culturali e a impedirne un uso incompatibile con la loro funzione culturale [12], ed ecco spiegata la ragione dei meccanismi autorizzatori puntualmente previsti dal medesimo Codice [13], che trovano una giustificazione profonda nella necessità di creare attorno al bene culturale (spesso costituito da oggetti unici o attestati in un numero limitatissimo di esemplari) una "rete di sicurezza" sufficientemente robusta da scongiurare qualunque danneggiamento (o peggio perdita), che costituirebbe un danno culturale irreparabile, e in nessun modo indennizzabile.

Attorno al bene culturale va quindi attivata una "filiera" di interventi, che se reciprocamente interconnessi, coordinati e sequenziali attivano un circolo virtuoso in grado di assicurare la sua idonea conservazione e la sua appropriata fruizione: individuazione-descrizione-tutela-valorizzazione. Espletata la fase essenziale (e non sempre di semplice attuazione) dell'individuazione fisica del bene, il primo adempimento che si impone è quello della descrizione. Posto che descrivere un bene culturale significa qualificarne il contenuto in modo scientificamente corretto e metodologicamente appropriato, risulta indispensabile procedere applicando alle varie categorie di beni i relativi standard descrittivi, tra guardando l'obiettivo fondamentale di individuare e descrivere il patrimonio

in modo tanto sintetico quanto affidabile e chiaro, affidandosi a una sintassi condivisa e a un lessico universalmente riconosciuto. A seconda della tipologia di oggetto culturale risulta quindi necessaria l'applicazione del relativo tracciato descrittivo:

- per i documenti d'archivio ISAAR (CPF), International Standard Archival Authority Records for Corporate Bodies, Persons and Families; ISAD (G), General International Standard Archival Description; ISDIAH, International Standard for Describing Institutions with Archival Holdings [14];

- per i libri e le riviste ISBD (International Standard Bibliographic Description [15];

- per i materiali fotografici e filmici ICCD (Istituto Centrale per il Catalogo unico e la Documentazione), Scheda F (Fotografia);

- per i beni storico artistici ICCD (Istituto Centrale per il Catalogo unico e la Documentazione), Scheda D (Disegni), Scheda OA (Opere/oggetti d'Arte), Scheda OAC (Opere/oggetti d'Arte Contemporanea);

- per gli oggetti aeronautici ICCD (Istituto Centrale per il Catalogo unico e la Documentazione), Scheda PST (Patrimonio Scientifico e Tecnologico), con gli opportuni adattamenti alle fattispecie [16].

Conclusa la fase descrittiva, e quindi terminata la ricognizione dei beni con la redazione degli opportuni elenchi descrittivi che consentono di chiarirne la

[8] Codice dei BBCC, art. 3, c. 1.

[9] Ibidem, art. 6, c. 1.

10) «Si intende per:

a) "museo", una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;

b) "biblioteca", una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;

c) "archivio", una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca» [Codice dei BBCC, art. 101, c. 2].

[11] «Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico»; «Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale» [Codice dei BBCC, art. 101, cc. 3 e 4].

[12] «I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 non possono essere smembrati» (ibidem, 20, cc. 1 e 2).

[13] «Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:

a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali;

b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili [...];

c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;

d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione [...], nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche Pubbliche [...] e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione [...];

e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione [...]]» (ibidem, art. 21, c. 1).

[14] Per il testo dei documenti e per informazioni generali <http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/cosa-facciamo/progetti-di-ricerca/gruppi-di-studio/item/98-isaar-e-isad>

[15] Per il testo dei documenti e per informazioni generali

[http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/archivionovita/2012/novita\\_0013.html](http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/archivionovita/2012/novita_0013.html)

[16] Per il testo dei documenti e per informazioni generali

<http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/473/standard-catalografici>



natura e la consistenza, è possibile pianificare le attività di conservazione [17], secondo griglie logiche che permettano una graduazione ragionata degli interventi basata sul criterio della priorità culturale. Si tratta in particolare di dare la precedenza agli oggetti culturali a maggior rischio di dispersione/danneggiamento, per i quali maggiore sia la probabilità della perdita [irreversibile] delle informazioni in essi contenute. Particolarmente complesse e delicate appaiono le operazioni di restauro, le quali, essendo per loro stessa natura invasive, devono «mirare al ristabilimento della unità potenziale dell'opera d'arte, purché ciò sia possibile senza commettere un falso artistico o un falso storico, e senza cancellare ogni traccia del passaggio dell'opera d'arte nel tempo» [18]. Infine, l'ultimo anello della catena della salvaguardia è costituito dalle attività di valorizzazione, che naturalmente possono contare in un alleato strategico: le tecnologie informatiche. Si tratta però anche in questo caso di

“cambiare marcia”, di superare l'approccio tradizionale del “sito istituzionale” per pensare piuttosto a un approccio di network inter-ente come piattaforma di conoscenza e catalogazione condivisa del patrimonio, inteso non come collezione del singolo istituto, ma come complesso di informazioni e materiali su un determinato tema. Supporto fondamentale alla valorizzazione è fornito dalla digitalizzazione dei beni culturali, che consente di evitarne la manipolazione frequente, salvaguardandone l'integrità e agevolandone lo studio e la consultazione, con il duplice risultato di diffondere l'informazione e aumentare la conoscenza. È altresì necessario ricordare che qualunque progetto di digitalizzazione è efficace solo se impostato correttamente, nell'osservanza di metodologie ben precise e con l'applicazione di standard operativi appropriati [19]. Nel pianificare un intervento di digitalizzazione si sconsiglia di appoggiare materiale non preventivamente descritto/inventariato/catalogato e in

[17] «La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro» [Codice dei BBCC, art. 29, c. 1]; «Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto»; «Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti»; «Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. [...]» (ibidem, art. 29, cc. 2 - 4).

[18] Cesare Brandi, “Teoria del restauro”, Torino 1977, p. 8.

[19] Un valido inquadramento metalogico generale è fornito dalle Linee guida di MINERVA ([http://www.minervaeurope.org/publications/technicalguidelines\\_it.htm](http://www.minervaeurope.org/publications/technicalguidelines_it.htm)): pur essendo un documento ormai datato, e quindi non perfettamente allineato alle ultime novità dal punto di vista dell'evoluzione tecnologica, costituisce ancora un fondamentale punto di riferimento dal punto di vista dell'approccio metodologico. Costituiscono inoltre strumenti operativi molto utili il Disciplinaire tecnico predisposto dall'Istituto centrale per gli archivi (<http://www.icar.beniculturali.it/index.php?id=107>) e il vademecum per la digitalizzazione predisposto dall'Istituto Centrale per il Catalogo unico e la Documentazione (<http://www.iccd.beniculturali.it/>).

cattivo stato conservativo; è inoltre opportuno prima descrivere/inventariare/catalogare e poi digitalizzare, predisporre un progetto organico di digitalizzazione che analizzi tutte le fasi di lavoro, dall'approccio ai materiali da digitalizzare alla conservazione dei file digitali e procedere osservando sistematicamente standard tecnici e operativi. È altresì caldamente consigliato utilizzare dotazioni hardware e software idonee, acquisire le immagini alla migliore risoluzione possibile e corredarle di idonei metadati tecnici, amministrativi e gestionali, utilizzando formati file standardizzati e documentati. Solo qualora il progetto di digitalizzazione sia realizzato nell'osservanza delle indicazioni sopra esposte si potranno ottenere prodotti di elevata qualità in grado di garantire adeguata ricaduta al progetto stesso e durabilità nel tempo dei contenuti culturali così realizzati. ■

© Riproduzione riservata

\*Direttore dell'Archivio provinciale di Trento.